

# REGOLAMENTO CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 44 del 23 ottobre 2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 del 29 ottobre 2019

Questo regolamento è parte integrante del regolamento d'Istituto, secondo quanto indicato dall'art.1, comma 7, lettera I, della Lg. 107/2015 e della Lg.71/2017.

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- ✓ Costituzione della Repubblica Italiana : artt. 2, 3, 13, 19
- ✓ Direttiva MPI n. 16/2007 : “ Linee d’indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”
- ✓ Direttiva MPI n. 30/2007: “ Linee d’indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
- ✓ Direttiva MPI n. 104/2007: “Linee d’indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”
- ✓ Direttiva MIUR n. 1455/2006 sulla partecipazione studentesca
- ✓ D.P.R. 249/1998 e 235/2007: “ Statuto delle studentesse e degli studenti”
- ✓ “ Linee d’orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile 2015
- ✓ Lg. 107/2015, art. 1, comma 7
- ✓ Lg. 71/2017 : “ Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
- ✓ Codice Penale: artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635
- ✓ Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048

### Art. 2 – **DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE**

Il bullismo è un:

“ Tipo d’azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare”

(Sharp e Smith, 1995)

e perciò si distingue da altre forme di prevaricazione perché caratterizzato da :

- INTENZIONALITA’ - sono azioni deliberatamente volte a dominare, offendere, danneggiare, creare disagio o imbarazzo, intimorire, molestare o escludere l’altro o gli altri.

- PERSISTENZA - sono azioni ripetute e con frequenza elevata
- ASIMMETRIA RELAZIONALE - c'è uno sbilanciamento nel potere e nella forza tra vittima/e e bullo/i, in termini di forza fisica o differenza di età, genere, etnia, popolarità, ....

Sono protagonisti dell'atto di bullismo :

- il bullo - ha un atteggiamento aggressivo e sfrontato sia verso i coetanei che verso gli adulti
- la vittima
- il gruppo - ha un ruolo fondamentale perché deresponsabilizza l'atto di bullismo
- aiutante - è il braccio del bullo, non la mente
- sostenitore - chi incita il bullo
- difensore della vittima
- spettatori silenti

Si può manifestare con tre tipologie di comportamento aggressivo :

- AZIONE FISICA
- AZIONE VERBALE
- AZIONE INDIRETTA - Più subdola, comprende tutti quei comportamenti non direttamente osservabili, come la prepotenza o violenza psicologica e la diffusione di pettegolezzi con l'obiettivo di isolare o ghettizzare la vittima.

Il Cyberbullismo è

“ Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi per oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”

(Lg. 71/2017)

E' la trasposizione in Rete del bullismo, utilizza prevalentemente i social network ed è aggravato perciò da:

- PERVASIVITA' - Può avvenire in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo ; la diffusione massiva, istantanea e potenzialmente incontrollabile genera un rischio maggiore per la vittima perché i confini spazio-temporali sono abbattuti. Investe la vittima ogni volta che si collega alla rete
- PERSISTENZA - i contenuti diffusi sul web rischiano di rimaner online per sempre, anche quando gli atti di cyberbullismo in sé sono cessati perché difficili, se non impossibili da rimuovere del tutto, anche dagli esperti del settore.
- ANONIMATO E MANCANZA D'EMPATIA - La Rete garantisce spesso l'anonimato e la distanza fisica creata dallo schermo riduce l'empatia e quindi la capacità di comprendere lo stato d'animo dell'altro.

Esempi di comportamenti che rientrano nella definizione di cyberbullismo sono:

# Flaming - litigi online con uso di un linguaggio violento e volgare

# Harassment - molestie tramite invio ripetuto di messaggi offensivi

# Cyberstalking - invio ripetuto di messaggi che includono minacce fisiche esplicite

# Denigrazione - pubblicazione di pettegolezzi e/o commenti crudeli, calunniosi o denigratori all'interno di comunità virtuali

# Outing estorto - registrazione di confidenze private e poi inserite in un blog

# Impersonificazione - appropriazione dell'account di un altro per inviare a suo nome messaggi ingiuriosi

# Esclusione - estromissione intenzionale dall'attività online

# Sexting - invio di messaggi online corredati da immagini a sfondo sessuale

# Sextortion - la vittima è convinta a inviare foto/video a sfondo sessuale per poi chiederle un "risatto" perché non vengano pubblicate

## *TITOLO II - LINEE GUIDA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA*

### **Art. 3 - REFERENTE**

L' Istituto d'Istruzione Superiore "Giovanni Giolitti " di Torino si impegna affinché i comportamenti configurabili come bullismo e cyberbullismo siano conosciuti e riconosciuti da tutte le componenti della scuola, nonché siano combattuti in tutte le forme, così come previsto dalle norme vigenti sopra citate.

A tale scopo viene nominato dal Collegio Docenti un REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO che:

- accoglie segnalazioni di disagio da parte di studenti e genitori ( anche in forma anonima); a tale scopo viene attivata una casella di posta elettronica;
- coordina attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con l'eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- promuove la conoscenza e consapevolezza di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- propone progetti di educazione alla legalità e cittadinanza attiva e corsi di alfabetizzazione digitale.

### **Art. 4 – COMUNITA' EDUCANTE**

Il Dirigente scolastico coinvolge nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, promuovendo azioni di sensibilizzazione.

In particolare,

Il Collegio docenti :

- nomina il Referente del bullismo e cyberbullismo
- unitamente ai singoli Consigli di classe, propone, condivide e promuove esperienze didattiche per la prevenzione del fenomeno, anche in collaborazione con altre scuole in rete.

Consigli di classe e singoli Docenti :

- Favoriscono relazioni di collaborazione con le famiglie e un clima di serenità ed accoglienza con gli studenti.

Personale ATA :

- vigila negli spazi scolastici comuni ed eventualmente segnala comportamenti dubbi al Referente.

#### Genitori :

- controllano i comportamenti dei propri figli nella vita reale e virtuale
- si informano sull'operato della scuola
- collaborano con la stessa come previsto dal Patto di corresponsabilità
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d' Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo
- partecipano ad azioni di formazione/informazione sul fenomeno promosse dall'Istituto.

#### Alunni :

- partecipano attivamente alla realizzazione di iniziative scolastiche, per favorire un miglioramento del clima relazionale
- seguono le regole basilari del rispetto reciproco e della convivenza civile, sia nella vita reale che virtuale
- non utilizzano negli spazi scolastici alcun dispositivo elettronico personale, salvo che per scopi didattici e con l'autorizzazione del docente.
- la rappresentanza studentesca, (Rappresentanti d'Istituto), collabora attivamente all'azione di sensibilizzazione degli allievi, incaricandosi di convocare i Comitati Studenteschi per promuovere questo regolamento e le attività di prevenzione e contrasto.

#### **Art. 5 - PREVENZIONE**

Sono considerati strumenti di prevenzione :

1. L'osservazione sistematica da parte di docenti e personale ATA dei comportamenti degli alunni.
2. L'interazione stretta tra membri della comunità educante : docenti, allievi, genitori, personale scolastico, cosicché le informazioni si trasmettano tempestivamente.
3. Il controllo degli accessi Internet a scuola tramite firewall per monitorare le attività nei laboratori e bloccare l'accesso a siti indesiderati.
4. Un'attenta sorveglianza nelle fasi critiche (intervallo, entrata e uscita, cambi d'ora, lezioni in laboratorio).
5. La pubblicazione sul sito dell'Istituto delle iniziative scolastiche di formazione, delle modalità di segnalazione e del referente individuato.

#### **Art. 6 - INTERVENTI**

In caso di sospetti fenomeni di bullismo o cyberbullismo:

- il referente avrà colloqui separati con i ragazzi coinvolti, sentito il Coordinatore della classe, un rappresentante d'Istituto e ogni altro adulto informato dei fatti; richiederà in seguito, eventualmente, l'intervento dello psicologo d'Istituto e riferirà al Dirigente scolastico.
- Saranno poi informate le famiglie dei ragazzi.
- Al Dirigente spetterà decidere di coinvolgere i servizi sul territorio: associazioni, ASL, Forze dell'Ordine.

Comunque si avrà massima cura di :

- contrastare l'isolamento della vittima all'interno del gruppo classe e della scuola, coinvolgendo dei pari nella protezione e monitoraggio dei suoi comportamenti
- non giudicare, né escludere il bullo, ma disincentivare il bullo e gli spettatori/aiutanti/sostenitori, incoraggiando la loro presa di coscienza e ogni loro comportamento positivo e riabilitante
- reinserire vittima e bullo nel gruppo classe favorendo il miglioramento del clima relazionale e la gestione pacifica dei conflitti
- sensibilizzare e coinvolgere nel dialogo educativo le famiglie

#### Art 7 - **SANZIONI**

Le sanzioni devono essere irrogate in modo tempestivo, adeguato, riparativo, disincentivante, inteso al reinserimento .

Le competenze in materia disciplinare spettano al Consiglio di classe.

Andranno subito attivati percorsi educativi di recupero, privilegiando il ricorso a sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità in collaborazione con enti ed associazioni partners dell'Istituto.

Quando i comportamenti negativi sono previsti e disciplinati dal Regolamento d'Istituto, va applicata la sanzione ivi prevista.

Quando i comportamenti negativi integrano figure di reato, le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono ovviamente eventuali sanzioni previste dal Codice Civile e/o Penale.

Per quanto riguarda in particolare il cyberbullismo si ricorda la Lg.71/2017, art. 2:

“ Ciascun minore ultra quattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore [ ...] . Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta [ ...] ” .

**Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto nelle sedute del 5/10/2015 e del 26/11/15.**